



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 aprile 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo in data 27/3/2026 del CUS L'Aquila ASD, prot.n.628, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Francesco Bizzarri, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale che nella riunione del 25 marzo 2026, Comunicato Serie A Femminile/13/GS, pubblicato in data 26/03/2026, ha omologato il secondo posto dell'associazione reclamante nella classifica finale del Girone 3 del Campionato di Serie A Femminile in ossequio all'art.31/A, comma 7, lett. a) e b) del Regolamento dell'Attività Sportiva

**FAT T O**

Con il reclamo in decisione il CUS L'Aquila ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice Sportivo Nazionale con cui era stata omologata la classifica finale del Girone 3 del Campionato di Serie A Femminile con collocazione al primo posto della SCANDICCI RUGBY ASD e al secondo posto dell'associazione CUS L'AQUILA ASD, ai sensi dell'art.31/A, comma 7, lett. a) e b), del Regolamento dell'Attività Sportiva.

Il sodalizio reclamante a sostegno della impugnazione contestava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 31/A, comma 7, lett. a) e b), del Regolamento dell'Attività Sportiva che prevede che, nel caso in cui due o più soggetti alla fine del campionato o girone abbiano uguale somma di punti, si faccia ricorso alla cosiddetta classifica avulsa.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In particolare, deduceva che in luogo della disposizione contestata avrebbe dovuto farsi applicazione del successivo comma 8 del medesimo art. 31 del Regolamento dell'Attività Sportiva che prevede che, nell'ipotesi in cui al termine del girone debba procedersi alla promozione o retrocessione di uno dei soggetti affiliati con ugual numero di punti, si proceda all'effettuazione di una gara di spareggio.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 3/04/2026, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9/04/2026, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, per il sodalizio reclamante il Presidente, Prof. Francesco Bizzarri, e l'allenatore, Sig. Amedeo Di Nicola, per il sodalizio controinteressato Scandicci Rugby ASD, il Presidente Sig. Riccardo Benvenuti e la Sig.ra Chiara Coltelli, Presidente della ASD Rugby Lucca, che ha alcune tesserate che giocano nella Scandicci Rugby ASD, quale società "Tutor".

Il Sig. Di Nicola illustrava il reclamo precisando che riteneva paradossale che alla fine di un girone venisse deciso l'accesso alla fase successiva sulla base di una classifica avulsa che tenesse conto degli scontri diretti tra le due squadre pari merito, evidenziando che questo aveva finito per penalizzare la squadra che nell'intero girone aveva realizzato più mete per il solo fatto di aver realizzato una sola meta in meno negli scontri diretti.

Il sig. Riccardo Benvenuti, per la controinteressata Scandicci Rugby ASD, si limitava ad osservare che, poiché la classifica dava accesso a uno spareggio e non ad una promozione diretta, riteneva corretta l'applicazione del comma 7 dell'art. 31 effettuata dal Giudice Sportivo e, pertanto, chiedeva il rigetto del reclamo.

Esaurita la discussione, la Corte si riuniva in camera di consiglio e all'esito decideva come da dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

### **MOTIVI**

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla impugnazione del provvedimento omologatorio con il quale, all'esito della classifica finale del Girone 3 del



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Campionato di Serie A Femminile che aveva visto finire in testa a pari punti i sodalizi della SCANDICCI RUGBY ASD e del CUS L'Aquila ASD, il Giudice Sportivo Nazionale aveva collocato al primo posto SCANDICCI RUGBY ASD ed al secondo posto il CUS L'Aquila ASD per effetto della differenza mete riportata negli scontri diretti tra le due squadre.

Negli scontri diretti avvenuti nel corso del campionato, i risultati erano stati i seguenti:

Scandicci Rugby v Cus L'Aquila 10 - 5 (mete 2 a 1); Cus L'Aquila v Scandicci Rugby 15 - 10 (mete 2 - 2).

A seguito della verifica dei risultati degli scontri diretti, quindi, si rilevava che la Scandicci Rugby ASD prevaleva per avere segnato una meta in più (4 - 3), ai sensi dell'art.31/A, comma 7, lett. a) e b), del Regolamento dell'Attività Sportiva.

La disposizione applicata dal Giudice Sportivo Nazionale prevede **all'art. 31 lettera A**, rubricata "CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI CON FORMULA A GIRONE UNICO O A PIÙ GIRONI", al **comma 7** che "Se due o più soggetti affiliati hanno ugual somma di punti come sopra attribuiti verranno osservati, al fine della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo:

- a. maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
- b. maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
- c. maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
- d. maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone;
- e. minor età media di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del girone, calcolata alla data di effettuazione dell'ultima gara di campionato o della manifestazione federale."

Il Giudice Sportivo, quindi, in primo luogo provvedeva ad applicare il criterio *sub a)*, che originava una nuova parità, in quanto la differenza tra la somma dei punti segnati e subiti negli scontri diretti (20 e 20 per ciascuna squadra) era 0 per entrambe. In successione, secondo il



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

disposto normativo, passava all'esame del criterio *sub b)* che, come detto, vedeva prevalere il sodalizio Scandicci Rugby per 4 mete segnate contro 3 mete del Cus L'Aquila.

La ricorrente, quindi, lamenta che il Giudice Sportivo, in luogo delle lettere a) e b) del predetto comma 7 che, applicate in successione avevano visto prevalere la Scandicci Rugby ASD, avrebbe dovuto applicare il successivo comma 8 del medesimo articolo che stabilisce quanto segue: *"Nella ipotesi che al termine del girone si debba procedere alla promozione o alla retrocessione di uno dei soggetti affiliati con ugual somma di punti di classifica, si applicheranno i criteri che seguono:*

*a. se i soggetti affiliati a pari punti sono due, le rispettive squadre disputeranno una gara di spareggio in campo neutro ...".*

La doglianza è affidata a due ordini di considerazioni. In primo luogo, la reclamante sostiene che, nell'attuale configurazione del Campionato di Serie A femminile, il primo posto nel girone territoriale a cui ha partecipato avrebbe consentito di accedere ad un barrage a 2 squadre, contro la prima classificata dell'altro girone territoriale, il Girone 2.

A seguire, la squadra vincente di questo barrage avrebbe avuto accesso alla finale da disputarsi con la prima classificata proveniente da altro girone, il Girone 1, detto "meritocratico", per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia di Serie A femminile e la promozione in Serie A-élite femminile.

Tale strutturazione del Campionato di Serie A femminile avrebbe dovuto condurre, ad avviso della ricorrente, all'applicazione del comma 8 dell'articolo 31 del Regolamento dell'Attività Sportiva della FIR, che prevede la disputa di una gara di spareggio in caso di arrivo a pari punti nel girone, anziché il ricorso alla classifica avulsa prevista in senso prioritario dal comma 7.

In secondo luogo, sul piano più strettamente pratico, il Cus L'Aquila denuncia l'illogicità di un criterio che sostanzialmente finisce per assegnare una posizione peggiore, per una meta in più segnata negli scontri diretti sulla base della classifica avulsa, a una squadra che nel complesso dell'intero campionato presenta una differenza di punti segnati – subiti peggiore della squadra finita a pari punti nel girone.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Le motivazioni cui è affidato il reclamo appaiono infondate e inducono alla reiezione del medesimo.

La piana lettura della normativa sopra richiamata dimostrano che il Giudice Sportivo Nazionale ha fatto buon governo delle disposizioni che regolano la fattispecie.

Infatti, il comma 8 dell'art. 31 del Regolamento dell'Attività Sportiva prevede la disputa di una gara di spareggio per risolvere la parità tra due squadre soltanto nell'ipotesi in cui al termine del girone si debba procedere alla promozione o retrocessione diretta di una delle due squadre (*"Nella ipotesi che al termine del girone si debba procedere alla promozione o alla retrocessione di uno dei soggetti affiliati con ugual somma di punti di classifica . . .*).

È evidente che il caso in esame esula da tale ultima ipotesi, in quanto in base alla organizzazione dei campionati così come disciplinata dal Comunicato Federale n. 1, Stagione Sportiva 2025/2026, il girone disputato dalla ricorrente non dà luogo né a promozione diretta né a retrocessione.

La prima classificata acquisisce semplicemente il diritto a disputare una ulteriore fase a barrage che, all'esito di una prima partita, designerà la squadra che accederà, poi, alla finale, con la prima classificata del Girone 1 "meritocratico", che assegnerà il titolo di Campione d'Italia di Serie A femminile e la promozione in Serie A-élite.

Nel caso di specie, pertanto, trova applicazione l'art. 31/A che, per i campionati nazionali ed altre manifestazioni federali con formula a girone unico o a più gironi, nel caso in cui due o più soggetti affiliati abbiano al termine del girone una uguale somma di punti, come regola generale prevede al comma 7 per la loro classificazione l'impiego di una serie di criteri specificamente indicati dalla norma stessa da applicarsi in ordine via via successivo sino a risolvere la situazione di parità.

Il Giudice Sportivo Nazionale, pertanto, dopo aver applicato il primo criterio (comma 7, *sub a*) che dava ancora esito di parità (20 punti segnati per ciascuna squadra negli scontri diretti), è passato all'applicazione del secondo criterio in termini gradati (comma 7, *sub b*) che prevede la valutazione della differenza tra mete fatte e subite negli scontri diretti, che ha visto prevalere il



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sodalizio della Scandicci Rugby ASD (4 mete a 3), ed ha correttamente assegnato a questa il primo posto del Girone 3.

Tale soluzione soddisfacentemente confortata dal dato testuale della norma esaminata è ulteriormente avvalorata dalla Sezione contraddistinta dalla lettera "D" del medesimo articolo 31 del Regolamento dell'Attività Sportiva che disciplina i "Campionati nazionali ed altre manifestazioni federali con formula "mista"", nella quale, al comma 12, è statuito che *"Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali disputati con formula "mista" si applicano, in relazione alla formula adottata per ogni fase, i criteri indicati ai diversi fini sub A) B) e C) del presente articolo"*.

Appare evidente che alla fase a gironi trova applicazione la disposizione adottata dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata, mentre nelle successive fasi ad eliminazione diretta troveranno applicazione le relative disposizioni.

L'ulteriore aspetto evidenziato circa l'illogicità, a parere del sodalizio reclamante, del fatto che una squadra che nel complesso del campionato ha ottenuto una differenza di punti segnati - subiti con le partite disputate con tutte le altre squadre del girone migliore, finirebbe al secondo posto in base alla differenza mete della classifica avulsa, appare inconferente.

Ciò in quanto l'Ente dotato dei poteri di normare lo svolgimento dei campionati ha anticipatamente considerato l'ipotesi prevedendo anche il ricorso al criterio della *"maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone"*, collocandolo tuttavia alla lett. d) del comma 7 *de quo*, tra i criteri per stabilire la classifica ed assegnando, quindi, ad esso un significato recessivo nell'ambito dei parametri dettati per risolvere le situazioni di parità nella classifica finale.

La Corte, pertanto, alla luce delle ragioni che precedono ritiene infondati i motivi di reclamo proposti e decide come da dispositivo

**P.Q.M.**



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- visti gli artt. 61 e 14 del Regolamento di Giustizia, l'art. 31 del Regolamento dell'Attività Sportiva e il Comunicato Federale n.1 della stagione sportiva 2025-2026;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato con cui ha omologato la classifica del girone 3 del Campionato di Serie A femminile ordinando al primo posto la Scandicci Rugby ASD e al secondo posto la CUS L'Aquila ASD;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 - 17 aprile 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali